Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 15 aprile 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1977, n. **112.**

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL, per la corresponsione, secondo le decorrenze fissate nel decreto stesso, alle categorie di personale indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge, di una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 mensili dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesima mensilità di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259, e successive modificazioni.

Art. 2.

Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Università è corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di L. 10.000 mensili elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:

a) dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;

b) dal 1° giugno 1976: personale docente delle Università;

c) dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Art. 3.

Con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, con esclusione del personale militare di leva, è corrisposta, a partire dal 1° gennaio 1976, una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977.

L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale di cui al precedente comma, è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Art. 4.

I miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato, di cui al precedente articolo 1 sono estesi al personale dell'Istituto centrale di statistica.

Fino a quando non sarà realizzato il previsto riassetto definitivo del trattamento economico del personale dell'Istituto centrale di statistica, si continuerà a corrispondere al personale medesimo, esclusi i dirigenti, il compenso mensile di produttività attualmente in godimento.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1975, il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, è sostituito dal seguente:

« Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di L. 20.000 di cui al primo comma del precedente articolo 1 è corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non è utile a pensione e non è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ».

Art. 6.

La tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, numero 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1977, n. **113**.

Dichiarazione di pubblica utilità di alcuni immobili della Marina militare siti in comune di Olbia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, già costruiti dalla Marina militare nell'isola di Tavolara, comune di Olbia, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1977

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto l'art. 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme relative alla ristrutturazione del predetto Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1972, registro n. 13, foglio n. 15, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la lettera in data 20 gennaio 1977 diretta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con la quale il dott. Giancarlo Lizzeri, a seguito della sua nomina a consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, ha rassegnato, per ragioni di incompatibilità, le dimissioni da consigliere di amministrazione del C.N.E.N.;

Considerato che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Domenico Fantasia è nominato membro del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in qualità di esperto di tecnica industriale, in sostituzione del dott. Giancarlo Lizzeri, dimissionario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 44

(3878)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1972 concernente determinazione delle nuove piante organiche del personale delle cancellerie militari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che ha disciplinato le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella VIII - quadro *M* dell'allegato II del citato decreto n. 748 del 1972, relativa al ruolo organico dei dirigenti delle cancellerie militari;

Visti gli articoli 42, 60 e 63 dello stesso decreto, che dispongono la ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive e la determinazione delle relative qualifiche;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973, mediante il quale sono state determinate le nuove piante organiche della carriera direttiva del personale delle cancellerie militari e, per quanto concerne la denominazione delle qualifiche inferiori a « primo dirigente », sono state sostanzialmente confermate le denominazioni già proprie del troncone direttivo della soppressa carriera speciale;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, che istituisce il ruolo ordinario di carriera di concetto di cui alla tabella X annessa allo stesso decreto;

Considerata la necessità, in attuazione del disposto del citato art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, di riportare la denominazione delle qualifiche del ruolo di carriera direttiva a quella propria delle carriere direttive ordinarie e di distinguere altresì tale denominazione da quella prevista per il ruolo di concetto di nuova istituzione;

Decreta:

L'art. 1 del decreto interministeriale 15 dicembre 1972 è parzialmente modificato nel senso che, fermo restando il numero dei posti in organico ivi indicati, le qualifiche inferiori a primo dirigente sono determinate nel modo seguente:

TABELLA 15

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di cancelleria militare	7
307	Direttore di sezione di cancelleria militare	21
257 190	Cancelliere militare	
		28

Resta fermo quanto disposto nell'art. 2 del sopracitato decreto interministeriale 15 dicembre 1972.

Il presente decreto interministeriale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro per la difesa
FORLANI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARTA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1977
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 280

(3809)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Tussedan» della ditta Chimit - Industria chimico-terapica torinese, in Torino. (Decreto di revoca n. 4884/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 novembre 1956, con il quale venne registrata al n. 11831 la specialità medicinale denominata «Tussedan» sciroppo, a nome della ditta Chimit - Industria chimico-terapica torinese, con sede in Torino, via Giacosa, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Tussedan» sciroppo, registrata al n. 11831, in data 10 novembre 1956, a nome della ditta Chimit - Industria chimico-terapica torinese, con sede in Torino, via Giacosa, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2981)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Esteban - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 8 ottobre 1976 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Esteban - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Esteban - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Polidori di Roma in data 14 agosto 1969, rep. n. 151755, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giorgio Fumagalli è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3095)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Compagnia farmacoterapica Mario Scelba, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2815 in data 25 gennaio 1961 la ditta Compagnia farmacoterapica Mario Scelba fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Alba n. 8/*A*, specialità medicinali;

Visto il verbale del comando carabinieri NAS in data 4 gennaio 1977 nel quale il titolare della predetta ditta dichiara di non voler più produrre specialità medicinali;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Compagnia farmacoterapica Mario Scelba l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Alba n. 8/*A*, concessa con decreto ministeriale n. 2815 del 25 gennaio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Antica farmacia di Brera, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2665 in data 31 ottobre 1959, la ditta Antica farmacia di Brera fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Fiuggi, 12/7, specialità medicinali purché registrate;

Vista la lettera in data 27 dicembre 1976 del comando carabinieri NAS, dalla quale risulta che la ditta ha cessato la sua attività e che le relative attrezzature sono state smantellate;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato con l'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Antica farmacia di Brera l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Fiuggi, 12/7, concessa con decreto ministeriale n. 2665 del 31 ottobre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre la specialità medicinale « Cistosina Cavero » nell'officina della ditta Cavero Benedetto, in Isola del Giglio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 3057 in data 2 maggio 1963, la ditta Cavero Benedetto fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Isola del Giglio (Grosseto), frazione Porto, la specialità medicinale denominata « Cistosina Cavero »;

Vista la lettera in data 21 gennaio 1977, con la quale la ditta dichiara di aver cessato l'attività nella citata officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Cavero Benedetto l'autorizzazione a produrre la specialità medicinale denominata « Cistosina Cavero » nell'officina farmaceutica sita in Isola del Giglio (Grosseto), frazione Porto, concessa con decreto ministeriale n. 3057 del 2 maggio 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Also lab. S.a.s., in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5486 in data 26 marzo 1976, la ditta Also lab. S.a.s. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Villamagna, 92/94, specialità medicinali e preparati galenici nelle forme farmaceutiche di fiale, compresse, supposte, confetti, sciroppi, capsule, liofilizzati e ovuli;

Vista la lettera in data 3 febbraio 1977, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Also lab. S.a.s. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Villamagna, 92/94, concessa con decreto n. 5486 del 26 marzo 1976.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre la specialità medicinale « Magnesia purgativa effervescente » nell'officina annessa alla farmacia Carini, in Sangemini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2398 in data 10 ottobre 1958, la farmacia Carini fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia sita in Sangemini (Terni), via Umberto I n. 8, la specialità medicinale denominata « Magnesia purgativa effervescente »;

Vista la lettera in data 12 gennaio 1977, con la quale il dott. Lucio Carini titolare della predetta farmacia rinuncia alla autorizzazione di cui sopra;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla farmacia Carini l'autorizzazione a produrre la specialità medicinale denominata « Magnesia purgativa effervescente » nel laboratorio annesso alla farmacia medesima sita in Sangemini (Terni), via Umberto I n. 8, concessa con decreto n. 2398 del 10 ottobre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3148)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Yatros farmaceutici, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS in data 9 marzo 1954, la ditta Yatros farmaceutici fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Sant'Ottavio, 54, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 29 gennaio 1977 del comando carabinieri NAS dalla quale risulta che la ditta ha cessato l'attività produttiva dal 30 ottobre 1972 ed ha smantellato le attrezzature di produzione;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono a suo tempo l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 4 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Yatros farmaceutici l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Sant'Ottavio, 54, concessa con decreti ACIS in data 9 marzo 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVII Fiera internazionale di pesca professionale e degli sports nautici », in Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVII Fiera internazionale di pesca professionale e degli sports nautici », che avrà luogo ad Ancona dal 14 al 19 maggio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3102)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prodotti alimentari Folci S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Prodotti alimentari Folci S.a.s., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 24.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5590902 rilasciato in data 19 gennaio 1976 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, per l'importazione di una partita di fiocchi di patate di origine e provenienza Romania;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste per $ USA 11.940 il 14 aprile 1976 con un ritardo, quindi, di ventisei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 986282 del 13 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 luglio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati

idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il mancato tempestivo collocamento della merce sul mercato interno rappresenta una giustificazione prettamente commerciale e quindi non valida ai fini di una esatta applicazione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prodotti alimentari Folci S.a.s., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, nella misura del 5% di $ USA 11.940 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3017)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone europeo macchine per maglieria e calzetteria », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone europeo macchine per maglieria e calzetteria », che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 19 al 23 maggio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 28 maggio al 12 giugno 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Benevento.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Benevento;

Visto l'art. 4, secondo comma, della regolamentazione sul funzionamento dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il dott. Gaetano Ievolella, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, non può più essere considerato rappresentante dell'associazione a suo tempo proponente;

Vista la nota n. 13651 del 27 settembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Benevento ha comunicato che la Confederazione generale dell'industria italiana - Unione provinciale di Benevento, ha designato il dott. Giuseppe De Rienzo in sostituzione del dott. Gaetano Ievolella;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Ievolella, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Benevento, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe De Rienzo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Benevento in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Gaetano Ievolella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3326)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara;

Visto l'art. 4, secondo comma, della regolamentazione sul funzionamento dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il dott. Roberto Calcaterra, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, non può più essere considerato rappresentante dell'associazione a suo tempo proponente;

Vista la nota n. 15841 del 25 novembre 1976 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Novara ha comunicato che l'associazione sindacale interessata ha designato il rag. Giancarlo Rodari in sostituzione del dott. Roberto Calcaterra;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Calcaterra, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il rag. Giancarlo Rodari è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Roberto Calcaterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3325)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1977.

Autorizzazione alla commercializzazione fino al 31 luglio 1977 di sementi di carota con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1976, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi di carota, con germinabilità conforme ai minimi stabiliti, è stata nel 1976 deficitaria e non permette il normale approvvigionamento di mercato;

Considerato quindi che è necessario ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopraindicata con germinabilità ridotta rispetto a quella prescritta dalle norme legislative e regolamentari;

Visto in particolare l'art. 14, quarto comma, della citata legge n. 1096, relativo alla temporanea ammissione in commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti;

Ritenuto che per le sementi di carota ricorrano le condizioni previste dal citato art. 14, quarto comma, dell'indicata legge n. 1096, per quanto concerne la germinabilità;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E.;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 31 luglio 1977, la commercializzazione di sementi di carota della categoria « sementi standard » con facoltà germinativa minima del 55 % dei semi puri per un quantitativo massimo di q.li 236 destinati al mercato italiano e di q.li 263 destinati al mercato dei Paesi Bassi.

Il cartellino del produttore, oltre alle indicazioni prescritte deve contenere le dizioni: « Facoltà germinativa minima 55 % » e, a seconda del caso « Destinate esclusivamente all'Italia » o « Destinate esclusivamente ai Paesi Bassi ».

Roma, addì 22 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3643)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1977.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola popolare di Aradeo, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1976 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola popolare di Aradeo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aradeo (Lecce);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 6 aprile 1976, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Banca;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, viene prorogata la procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca agricola popolare di Aradeo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aradeo (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Riconoscimento della « idoneità » a svolgere compiti di informazione socio-economica al Centro per l'istruzione professionale agricola dell'Alleanza nazionale contadini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dispone, tra l'altro, che i compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato;

Vista la domanda n. 50 del 5 febbraio 1977, con la quale il Centro per l'istruzione professionale agricola dell'Alleanza nazionale contadini (C.I.P.A.), con sede in Roma, chiede il riconoscimento di « idoneità » per l'attuazione dei compiti di informazione socio-economica di cui al citato art. 49;

Considerato che il Centro per l'istruzione professionale agricola dell'Alleanza nazionale contadini (C.I.P.A.), con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 25 febbraio 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere al Centro per l'istruzione professionale agricola dell'Alleanza nazionale contadini (C.I.P.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » per lo svolgimento dei compiti di informazione socio-economica;

Decreta:

Articolo unico

Il Centro per l'istruzione professionale agricola della Alleanza nazionale contadini (C.I.P.A.), con sede in Roma, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo » a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3676)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Riconoscimento della « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura al Centro per l'istruzione professionale agricola dell'Alleanza nazionale contadini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, ed in particolare gli articoli 55 e 56, che dettano norme sulle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Vista la domanda n. 51 del 5 febbraio 1977, con la quale il Centro per l'istruzione professionale agricola dell'Alleanza nazionale contadini (C.I.P.A.), con sede in Roma, chiede il riconoscimento di « idoneità », di cui al citato art. 56, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Considerato che il Centro per l'istruzione professionale agricola dell'Alleanza nazionale contadini (C.I.P.A.), con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 25 febbraio 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere al Centro per l'istruzione professionale agricola dell'Alleanza nazionale contadini (C.I.P.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Decreta:

Articolo unico

Il Centro per l'istruzione professionale agricola della Alleanza nazionale contadini (C.I.P.A.), con sede in Roma, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo », in base all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3677)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Riconoscimento della « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura all'Istituto nazionale istruzione professionale agricola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, ed in particolare gli articoli 55 e 56, che dettano norme sulle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Vista la domanda in data 9 ottobre 1975, con la quale l'Istituto nazionale istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, chiede il riconoscimento di « idoneità », di cui al citato art. 56, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Considerato che l'Istituto nazionale istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 25 febbraio 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Istituto nazionale istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto nazionale istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo », in base all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3678)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 4 maggio 1928, n. 1167, con il quale è stato concesso ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, il riconoscimento giuridico all'Istituto di tecnica e propaganda agraria, con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1655, con il quale le funzioni di vigilanza su tale Istituto sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1973, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto sopra citato;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1976, recante modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Considerato che si rende necessario provvedere alla ricostituzione del predetto consiglio di amministrazione, scaduto per compiuto triennio di carica dei propri componenti, nella nuova composizione prevista dal sopra citato decreto interministeriale;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei Ministeri e delle organizzazioni professionali di categoria interessati;

Con riserva di provvedere alla nomina dei tre rappresentanti delle regioni, non appena la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, avrà comunicato le relative designazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il triennio decorrente dalla data del presente decreto il consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria è così costituito:

Presidente:

Falconio dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componenti:

De Pace dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pignagnoli dott. Gherardo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Leone prof. Mariano Lucio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Crispolti prof. Giovanbattista, Ortis dott. Piergiorgio e Giordano dott. Paolo, in rappresentanza paritetica della categoria professionale degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3376)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Splash S.a.s., in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e

pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Splash S.a.s. di Faiella Giuseppe, viale Elena, 17/B di Napoli, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 5.633,34 di cui al mod. *B*-Import n. 5094661 rilasciato in data 1° luglio 1975 dalla filiale di Roma del Banco di Roma, per l'importazione di un apparecchio di amplificazione del suono del valore complessivo di Lgs. 16.900 di origine e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 6 febbraio 1976 con un ritardo, quindi, di centocinquantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/43940 del 7 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti, pur tenuto conto che la causa del tardivo adempimento è stata — fino al 2 gennaio 1976 — il mancato rispetto dei termini di spedizione convenuti con la controparte estera, tuttavia la ditta interessata — a conoscenza del fatto che non avrebbe potuto perfezionare l'operazione entro il termine di scadenza dell'impegno — non ha provveduto a richiedere la proroga della scadenza dell'impegno stesso né ha inteso riscontrare le richieste dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca fidejubente sulla giustificazione dell'ulteriore ritardo dal 2 gennaio 1976 al 6 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Splash S.a.s. di Napoli, mediante fidejussione della filiale di Roma del Banco di Roma, nella misura del 5 % di Lgs. 5.633,34, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3672)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Modalità per l'autenticazione delle copie dei documenti che possono essere tenuti in copia fotostatica a bordo delle unità da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di disposizioni ministeriali concernenti l'autenticazione della fotocopia della licenza e degli altri documenti da tenersi a bordo delle unità da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La licenza di abilitazione alla navigazione delle unità da diporto e gli altri documenti prescritti dalla legge possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata soltanto per la navigazione che si effettua tra porti nazionali.

Art. 2.

Qualora l'autentica della fotocopia è richiesta allo stesso ufficio che ha rilasciato l'originale, detto ufficio provvede alla autenticazione ed annota sull'originale del documento e sul registro d'iscrizione l'avvenuto rilascio.

Art. 3.

Qualora l'autentica è richiesta ad un ufficio marittimo diverso da quello che ha rilasciato il documento originale, detto ufficio provvede all'autenticazione della fotocopia, ne prende nota sull'originale e comunica l'avvenuto rilascio all'ufficio d'iscrizione dell'unità da diporto, ai fini della relativa annotazione sul registro.

Art. 4.

Qualora l'autentica è richiesta ad un ufficio della motorizzazione civile diverso da quello che ha rilasciato il documento originale, detto ufficio provvede all'autenticazione della fotocopia, ne prende nota sull'originale e comunica l'avvenuto rilascio all'ufficio d'iscrizione dell'unità da diporto, ai fini della relativa annotazione sul registro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim, *per la marina mercantile*
RUFFINI

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1977.

Determinazione dell'ammontare del deposito preventivo da effettuare in sede di richiesta a mezzo posta di certificazioni catastali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13, comma terzo, della legge 1° ottobre 1969, n. 679, sulla semplificazione delle procedure catastali, concernente la richiesta a mezzo posta delle certificazioni catastali;

Visto il paragrafo 34 dell'istruzione per l'attuazione della legge precitata, approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1969, con il quale viene stabilito lo

ammontare del deposito preventivo da effettuare unitamente alla richiesta a mezzo posta di certificazioni catastali;

Vista la tabella *A*, titolo III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, concernente l'aumento dei tributi speciali per servizi resi dal personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 5 della tariffa (parte I) allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e l'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, sulle maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, concernente le nuove tariffe postali a decorrere dal 1° novembre 1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 36, recante tra l'altro la maggiorazione delle aliquote della imposta di bollo;

Considerati gli aumentati importi dei tributi speciali, della imposta di bollo nonché delle tariffe postali;

Constatata l'opportunità di aggiornare la misura dell'ammontare del deposito preventivo di cui all'art. 13 dell'anzidetta legge n. 679;

Decreta:

L'ammontare del deposito preventivo da effettuare in sede di richiesta a mezzo posta di certificazioni catastali viene stabilito nelle misure seguenti:

a) L. 5.000 (cinquemila) per ogni certificato di attualità del catasto terreni o per copia eliografica, totale o parziale, di scheda di partita del nuovo catasto edilizio urbano e per copia di planimetrie di unità immobiliare urbana;

b) L. 8.000 (ottomila) per ogni certificato storico o per ogni copia od estratto di mappa.

Roma, addì 31 marzo 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(3837)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1977.

Aumento del diritto di magazzinaggio per le merci giacenti nei magazzini delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate, fra l'altro, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1214;

Visto l'art. 3, paragrafo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1977, n. 32, concernente modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato, per effetto del quale la misura delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria, viene elevata del venti per cento;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 5 luglio 1976, con il quale il diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana è stato fissato nella misura unica di lire ottanta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale, con un minimo di lire duecento;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria risultante dal citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1977, n. 32;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo unico, primo comma, del decreto ministeriale 22 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 5 luglio 1976, è sostituito dal seguente:

« E' elevata a lire novantasei per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45, commi primo e secondo, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni. E' altresì elevato a lire duecento l'importo minimo del diritto di magazzinaggio anzidetto, indicato nel quarto comma dello stesso art. 45 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 luglio 1973, concernente procedure semplificate di accertamento in materia doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 232, 233, 234, 235 e 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1973, concernente procedure semplificate di accertamento in materia doganale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973;

Ritenuta l'opportunità di disporre ulteriori semplificazioni delle procedure doganali previste dalle norme sopra richiamate e di disciplinarne l'applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973 è sostituito dal seguente testo:

« Per le merci che devono essere spedite all'estero dai beneficiari, la dichiarazione doganale è compilata sui normali modelli corrispondenti al tipo di operazione da effettuarsi.

I modelli da utilizzare per la compilazione, numerati progressivamente e intestati all'impresa beneficiaria, devono essere preventivamente vidimati mediante la firma di un funzionario della dogana, che ne prende nota su un apposito registro di carico e scarico. Tale annotazione comporta per l'impresa l'onere del rigoroso rendiconto.

La spedizione delle merci, dai luoghi precisati nella autorizzazione, può avvenire anche prima della compilazione della dichiarazione doganale, qualora dette merci siano scortate da documento di transito comunitario o da lettera di vettura ferroviaria internazionale.

Fino a quando le imprese speditrici non siano state fornite dello speciale timbro ufficiale di cui all'art. 236, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i modelli delle dichiarazioni saranno altresì preventivamente muniti del timbro ufficiale della dogana.

Il beneficiario è tenuto, per le merci spedite all'estero con procedura semplificata, a suggellare i colli, contenitori o veicoli; le merci che non possono essere sottoposte a suggellamento sono identificate con altri sistemi. Le disposizioni per il suggellamento o l'identificazione sono precisate nell'autorizzazione. I mezzi di suggellamento o di identificazione adottati devono essere indicati sui documenti che accompagnano la merce e nella dichiarazione ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973, è sostituito dal seguente testo:

« Per le spedizioni all'estero con procedura semplificata i beneficiari sono tenuti ad inviare alla dogana, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della partenza della merce, la matrice della bolletta doganale emessa e la copia da servire per gli usi statistici.

In base alle matrici ricevute, la dogana procede al discarico dei modelli dal registro di cui al secondo comma del precedente articolo.

Periodicamente la dogana, sulla base delle scritture e delle contabilità dell'impresa nonché dei riscontri tecnici eventualmente eseguiti a norma dell'art. 236, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, procede al controllo delle matrici delle bollette ricevute ».

Art. 3.

Nel decreto ministeriale 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973, dopo l'art. 10 è inserito il seguente art. 10-*bis*:

« I beneficiari che entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione ministeriale, non hanno sistematicamente usufruito dell'autorizzazione medesima, decadono dalla facoltà di operare in dogana con procedure semplificate.

S'intendono ugualmente decaduti i beneficiari che, per ragioni non dipendenti dal carattere stagionale dell'attività esercitata, cessano d'avvalersi per sei mesi consecutivi dell'autorizzazione ad operare in dogana con procedure semplificate ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(3881)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1977.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma scondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 giugno 1977 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Alessandria: Cassine - Molare - Ovada;

della provincia di Avellino: Ariano Irpino - Lauro - Lioni;

della provincia di Bari: Bari;

della provincia di Caserta: Santa Maria Capua Vetere;

della provincia di Macerata; Pievetorina;

della provincia di Milano: Carate Brianza;

della provincia di Pesaro: Cagli - Fano - Fossombrone - Novafeltria - Pesaro - Sassocorvaro - Urbino;

della provincia di Pescara: Manoppello - Penne - Pescara - Popoli;

della provincia di Piacenza: Bettola - Carpaneto Piacentino - Castel San Giovanni - Fiorenzuola d'Arda Piacenza;

della provincia di Venezia: Dolo - Iesolo - San Donà di Piave;

della provincia di Vercelli: Gattinara;

della provincia di Vicenza: Camisano Vicentino - Piovene Rocchette - Schio - Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(3913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantasette società cooperative

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Alfirangi, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Marasco in data 21 settembre 1965, rep. n. 197033, reg. soc. n. 2401/65;

2) società cooperativa edilizia Alfa 10, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 22 novembre 1963, rep. n. 113023, reg. soc. n. 3374/63;

3) società cooperativa agricola romana tra Produttori avicoli, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 8 gennaio 1964, rep. n. 16655, reg. soc. n. 223/64;

4) società cooperativa edilizia Alfa Speranza Fulgor, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Staderini in data 7 dicembre 1954, rep. n. 102316, reg. soc. n. 39;

5) società cooperativa edilizia Antonianum, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 21 novembre 1958, rep. n. 34187, reg. soc. n. 195;

6) società cooperativa edilizia Alfa 64, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Caglini in data 21 febbraio 1964, rep. n. 3383, reg. soc. n. 887/64;

7) società cooperativa edilizia Astor, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 giugno 1959, rep. n. 31805, reg. soc. n. 1797;

8) società cooperativa edilizia Bene mio Core mio a r.l., in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 3 aprile 1957, rep. n. 26308, reg. soc. n. 1237;

9) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - A.T.A.C., soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 marzo 1955, rep. n. 22369, reg. soc. n. 1211;

10) società cooperativa edilizia Amicitia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 27 agosto 1953, rep. n. 12830/4872, reg. soc. n. 2199;

11) società cooperativa edilizia Adriana Augusta A.A., soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 dicembre 1954, rep. n. 12958, reg. soc. n. 608;

12) società cooperativa edilizia Augusto Conti, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 7 gennaio 1959, rep. n. 28956/10679, reg soc. n. 163;

13) società cooperativa edilizia Amicitia Nova, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 15 giugno 1962, rep. n. 19744, reg. soc. n. 2007/62;

14) società cooperativa edilizia Alen 2834, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 19 settembre 1964, rep. n. 32093, reg. soc. n. 3769/64;

15) società cooperativa edilizia Alex, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 24 marzo 1966, rep. n. 114804, reg. soc. n. 938/66;

16) società cooperativa edilizia Altera Esperia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 12 dicembre 1964, rep. n. 3026, reg. soc. n. 940/65;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Sirente, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Formica in data 30 giugno 1946, rep. n. 11685, reg. soc. n. 1758/46;

18) società cooperativa edilizia Domus Patritia 1956, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 26 marzo 1964, rep. n. 12650/4381, reg. soc. n. 1990/64;

19) società cooperativa edilizia Antusa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 20 marzo 1964, rep. n. 990, reg. soc. n. 2288/64;

20) società cooperativa edilizia Calimera, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 9 ottobre 1953, rep. n. 17910, reg. soc. n. 2586;

21) società cooperativa edilizia Archeopterix, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 febbraio 1964, rep. n. 30478, reg. soc. n. 1667/64;

22) società cooperativa edilizia Alba Mediterranea, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 11 giugno 1959, rep. n. 35519, reg. soc. n. 1285/54;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Novita, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 21 dicembre 1949, rep. n. 38553, reg. soc. n. 193;

24) società cooperativa edilizia Diogene, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fedele in data 11 aprile 1967, rep. n. 9059, reg. soc. n. 876/67;

25) società cooperativa edilizia Corallo, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 15 dicembre 1966, rep. n. 62581, reg. soc. n. 2719/66;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Produzione Socialfilm Cinematografica, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capo in data 23 gennaio 1962, rep. n. 118793, reg. soc. n. 458/62;

27) società cooperativa di trasporto San Giovanni Bosco, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 30 ottobre 1969, rep. n. 48069, reg. soc n. 3721/69;

28) società cooperativa edilizia Amicizia Fraterna, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 1° aprile 1964, rep. n. 125339, reg. soc. n. 2000/64;

29) società cooperativa edilizia Alma Fides, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Armati in data 7 settembre 1954, rep. n. 9551, reg. soc. n. 3138;

30) società cooperativa edilizia Altair III, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Grassi in data 7 febbraio 1958, rep. n. 45964, reg. soc. n. 272/58;

31) società cooperativa edilizia Alveare di S. Rita, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 gennaio 1958, rep. n. 29141, reg. soc. n. 374;

32) società cooperativa edilizia Maiella 71, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mulieri in data 6 novembre 1970, rep. n. 221037, reg. soc n. 3221/70;

33) società cooperativa edilizia Lucrezia Marina, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 18 marzo 1969, rep. n. 76018, reg. soc. n. 1178/69;

34) società cooperativa edilizia Algata, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 3 dicembre 1963, rep. n. 492865, reg. soc. n. 261/64;

35) società cooperativa edilizia Aliante, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Polidori in data 5 agosto 1965, rep. n. 81743, reg. soc. n. 2027/65;

36) società cooperativa edilizia Alvania, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 17 settembre 1964, rep. n. 15193, reg. soc. n. 3486/64;

37) società cooperativa edilizia Casa dolce Casa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dobici in data 30 marzo 1967, rep. n. 491562/13044, reg. soc. n. 1153/67;

38) società cooperativa mista Combattenti Appia Antica, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Marini in data 7 giugno 1959, rep. n. 1361, reg. soc. n. 2118;

39) società cooperativa edilizia Alpacà, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Motta in data 31 agosto 1964, rep. n. 156354, reg. soc. n. 3242/64;

40) società cooperativa edilizia Alameda, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 15 febbraio 1964, rep. n. 51246, reg. soc n. 1485/64;

41) società cooperativa edilizia Amaterasu, soc. coop. a r.l. tra dipendenti sede centrale I.N.A.M., in Roma, costituita per rogito Scardilli Basile in data 4 maggio 1964, rep. n. 79, reg. soc. n. 3089/64;

42) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Mas, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 13 aprile 1964, rep. n. 51822, reg. soc. n. 2214/64;

43) società cooperativa edilizia Alfa Vittoria, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito di Corato in data 16 ottobre 1965, rep. n. 2492, reg. soc. n. 2340/65;

44) società cooperativa edilizia Alcade, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lavagetto in data 12 settembre 1964, rep. n. 625033, reg. soc. n. 3715/64;

45) società cooperativa edilizia Arlecchino, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 gennaio 1954, rep. n. 18759, reg. soc. n. 425;

46) società cooperativa edilizia Anna 1964, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 10 marzo 1964, rep. n. 194847, reg. soc. n. 2341/64;

47) società cooperativa edilizia Ambrosiana - Casmez, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito di Corato in data 6 marzo 1964, rep. n. 493, reg. soc. n. 1820/64;

48) società cooperativa edilizia Euripide Edil, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 28 febbraio 1958, rep. n. 32940/14822, reg. soc. n. 537;

49) società cooperativa mista Circolo Nautico Maresport, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ghi in data 13 gennaio 1964, rep. n. 6490, reg. soc. n. 1013/64;

50) società cooperativa edilizia Astro 19, già Astro, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Panichi in data 10 settembre 1964, rep. n. 67229, reg. soc. n. 4048/64;

51) società cooperativa edilizia Andico, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 27 marzo 1964, rep. n. 115030, reg. soc. n. 1902/64;

52) società cooperativa edilizia Apollo 1968, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 21 ottobre 1968, rep. n. 4737, reg. soc. n. 3070/68;

53) società cooperativa edilizia Antonietta Rosa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 11 aprile 1958, rep. n. 55981, reg. soc. n. 770/58;

54) società cooperativa agricola Armentizia - L'Agro Pastorale, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 6 ottobre 1960, rep. n. 45654, reg. soc. n. 1784/60;

55) società cooperativa edilizia ABC e D, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 28 giugno 1961, rep. n. 74680, reg. soc. n. 1575/61;

56) società cooperativa commissionaria di consumo AIF, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 6 agosto 1965, rep. n. 11044, reg. soc. n. 1983/65;

57) società cooperativa edilizia Alma Baby, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Russo in data 18 novembre 1954, rep. n. 11861, reg. soc. n. 115;

58) società cooperativa edilizia Antromaco, già Codema, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pipino in data 7 gennaio 1955, rep. n. 4216, reg. soc. n. 798;

59) società cooperativa edilizia Alba 66, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 13 dicembre 1965, rep. n. 39235, reg. soc. n. 74/66;

60) società cooperativa edilizia Ariston, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 19 giugno 1952, rep. n. 22751, reg. soc. n. 1562;

61) società cooperativa edilizia Caere Marina Domus, soc. coop. a r.l., in Ladispoli (Roma), costituita per rogito Franco in data 9 dicembre 1955, rep. n 92441, reg. soc. n. 743;

62) società cooperativa edilizia Edilelmer Seconda, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 10 giugno 1970, rep. n. 75445, reg. soc. n. 2394/70;

63) società cooperativa edilizia Edilelmer Sesta, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 10 giugno 1970, rep. n. 75446, reg. soc. n. 2398/70;

64) società cooperativa edilizia Edilelmer Settima, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 16 giugno 1970, rep. n. 75630, reg. soc. n. 2399/70;

65) società cooperativa edilizia Edilelmer Quarta, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 10 giugno 1970, rep. n. 75447, reg. soc. n. 2396/70;

66) società cooperativa edilizia Edilelmer Terza, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 16 giugno 1970, rep. n. 75628, reg. soc. n. 2395/70;

67) società cooperativa edilizia Edilelmer Quinta, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 16 giugno 1970, rep. n. 75629, reg. soc. n. 2390/70.

(3032)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 12 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,25	887,25	887,25	887,25	887,25	887,25	887,35	887,25	887,25	887,25
Dollaro canadese	842,30	842,30	842 —	842,30	842,45	842,30	842,30	842,30	842,30	842,30
Franco svizzero	351,18	351,18	351,30	351,18	351,43	351,18	351,22	351,18	351,18	351,20
Corona danese	148,03	148,03	148,20	148,03	148 —	148,05	148,10	148,03	148,03	148 —
Corona norvegese	167,20	167,20	167 —	167,20	167,27	167,22	167,29	167,20	167,20	167,20
Corona svedese	203,67	203,67	203,55	203,67	203,70	203,65	203,70	203,67	203,67	203,60
Fiorino olandese	358,13	358,13	358 —	358,13	358,34	358,12	358,17	358,13	358,13	358,15
Franco belga	24,329	24,329	24,35	24,329	24,34	24,32	24,33	24,329	24,329	24,30
Franco francese	178,63	178,63	178,50	178,63	178,67	178,63	178,63	178,63	178,63	178,65
Lira sterlina	1525,40	1525,40	1525,75	1525,40	1525,18	1525,40	1525,60	1525,40	1525,40	1525,40
Marco germanico	373,15	373,15	373,25	373,15	373,10	373,15	373,20	373,15	373,15	373,10
Scellino austriaco	52,564	52,564	52,60	52,564	52,62	52,55	52,565	52,564	52,564	52,55
Escudo portoghese	22,92	22,92	22,90	22,92	22,98	22,92	22,93	22,92	22,92	22,92
Peseta spagnola	12,913	12,913	12,91	12,913	12,90	12,91	12,92	12,913	12,913	12,90
Yen giapponese	3,282	3,282	3,2850	3,282	3,282	3,27	3,283	3,282	3,282	3,28

Media dei titoli del 12 aprile 1977

Rendita 5 % 1935	80,850
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,600
» 5 % (Ricostruzione)	99,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,750
» 5 % (Città di Trieste)	90,725
» 5 % (Beni esteri)	90,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,700
» 5,50 % » » 1968-83	76,100
» 5,50 % » » 1969-84	74,975
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,025
» 9 % » » 1975-90	82,900
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,300
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,325
» poliennali 7 % 1978	93,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,050
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,150
» » 9 % 1980	87,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1977

Dollaro USA	887,30
Dollaro canadese	842,30
Franco svizzero	351,20
Corona danese	148,065
Corona norvegese	167,245
Corona svedese	203,685
Fiorino olandese	358,15
Franco belga	24,329
Franco francese	178,63
Lira sterlina	1525,50
Marco germanico	373,175
Scellino austriaco	52,564
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,916
Yen giapponese	3,282

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Novara

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Novara. La procura generale di Torino con nota n. 237 del 7 aprile 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1975, registrato addì 29 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Novara.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato

ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 55

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Torino

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Novara indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 15 aprile 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3463)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a nove posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 3 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1231, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 636, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale, nei giorni 27 e 28 giugno 1977.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in: economia e commercio; fisica; giurisprudenza; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria navale-meccanica; ingegneria nucleare; matematica; scienze politiche; laurea in discipline nautiche; laurea in scienze economiche-marittime.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 e a m 0,83 e devono inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di m 5, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età stabilito nel precedente art. 2 è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267) costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia che abbiano lasciato il servizio per ragioni di carattere non disciplinare (ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando la data e l'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) il recapito del candidato della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta legale sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia, dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP), con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere, saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione né consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, a parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matrimolare per i sottufficiali ed i militari, certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva (per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti, ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltato se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserverà la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esami annessi potranno essere richieste alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1977

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1977
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 312

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese e tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.
(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.
(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correttamente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª: Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª: Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricola e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª: I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª: Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª: Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª: L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª: I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª: Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª: Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª: Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª: Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª: L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª: Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª: Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª: Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª: Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª: Fatto e atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª: La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª: L'oggetto del rapporto giuridico. I Beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª: Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª: Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª: Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª: Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª: Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª: Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª: Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª: Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª: Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª: La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª: Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª: Il capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª: La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª: I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª: Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª: L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª: Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª: Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª: I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª: La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª: La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª: Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª: La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª: La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetario. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª: La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita, e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª: I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª: La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª: Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª: Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª: L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª: La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª: I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª: L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

Modello della domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 15 aprile 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3) . . . . di non aver riportato condanne penali; né di avere procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . .

conseguito presso l'Università o istituto superiore . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . ., di trovarmi nella seguente posizione militare . . . (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere i colloqui facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . .

Allego una fotografia su carta legale con firma autenticata.

Data, ...

Firma . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente; o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3852)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Verona, del pubblico concorso a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 4 del 28 febbraio 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 aprile 1976, n. 662, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Verona, del pubblico concorso a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(3227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori dell'esame-colloquio previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per il passaggio dalla carriera esecutiva alla qualifica iniziale della carriera di concetto del personale di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del 17-24 febbraio 1977 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976, registro n. 104 Istruzione, foglio n. 43, relativo all'approvazione della graduatoria dei vincitori dell'esame-colloquio previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per il passaggio dalla carriera esecutiva alla qualifica iniziale della carriera di concetto del personale di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1974.

(3221)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori dell'esame-colloquio previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per il passaggio dalla carriera ausiliaria alla qualifica iniziale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del 17-24 febbraio 1977 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976, registro n. 104 Istruzione, foglio n. 39, relativo all'approvazione della graduatoria dei vincitori dell'esame-colloquio previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per il passaggio dalla carriera ausiliaria alla qualifica iniziale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1974.

(3222)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori dell'esame-colloquio previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per il passaggio dalla carriera ausiliaria alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (applicati di segreteria).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del 17-24 febbraio 1977 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976, registro n. 104 Istruzione, foglio n. 41, relativo all'approvazione della graduatoria dei vincitori dell'esame-colloquio previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per il passaggio dalla carriera ausiliaria alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (applicati di segreteria), indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1974.

(3223)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nella amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 16-17 del 15-22 aprile 1976 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1976 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli di servizio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1974.

(3224)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 16-17 del 15-22 aprile 1976 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 marzo 1976 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1975.

(3226)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 14-15 del 1°-8 aprile 1976 — parte II — del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 marzo 1976 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1975.

(3225)

REGIONE SARDEGNA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore dei civici mercati di Sassari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore dei civici mercati di Sassari indetto con decreto n. 1244 in data 25 settembre 1974;

Preso atto della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sul trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle competenze, uffici e personale dipendente dal Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore dei civici mercati di Sassari.

1. Grassi Stefano . . . . . punti 61,176 su 60
2. Peana Salvatore . » 59,042 »
3. Sini Gavino Giuseppe . . » 51,552 »
4. Sechi Antonio Luigi » 47,082 »
5. Goddi Dionigio . . . . » 42,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura.

Sassari, addì 2 marzo 1977

L'assessore regionale

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio decreto n. 334 del 2 marzo 1977, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore dei civici mercati di Sassari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sul trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle competenze, uffici e personale dipendente dal Ministero della sanità;

Decreta:

Il seguente candidato, dichiarato idoneo nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario *direttore dei civici mercati di Sassari è dichiarato vincitore* del concorso al posto di veterinario direttore dei civici mercati di Sassari:

Grassi dott. Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e della prefettura.

Sassari, addì 2 marzo 1977

L'assessore regionale

(3655)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(3962)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(3963)

OSPEDALE «CITTA' DI IMPERIA» DI IMPERIA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(3866)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;
un posto di assistente di angiologia;
un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di nefrologia;
due posti di assistente di ostetricia;
un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di assistente di radioterapia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del l'ente in Torino.

(3871)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. SANTO» DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969. n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(3867)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Caltanissetta.

(3868)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(3872)

OSPEDALE «S. CUORE DI GESU'» DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(3869)

OSPEDALE «A. PASQUALUCCI» DI MONDAVIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro).

(3870)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1977, n. **8.**

Adeguamento dei servizi veterinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere contributi fino al 90 % della spesa prevista per l'adeguamento dei servizi veterinari comunali e consorziali e, in particolare, per:

a) l'acquisto di attrezzature e di materiale igienico-sanitario necessario ad assicurare l'idoneo svolgimento dei servizi di profilassi zooiatrica e di lotta contro le zoonosi;

b) l'acquisto di impianti mobili destinati alla disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali, nonché l'acquisto dei materiali disinfettanti e disinfestanti;

c) l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico-sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per l'incenerimento e la denaturazione di materiali patologici o di carni o di prodotti di origine animale, non idonei al consumo alimentare;

d) l'impianto e l'attrezzatura dei laboratori per la ricerca microbiologica ed istologica presso i mattatoi dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici più importanti per numero di macellazioni;

e) l'acquisto dello strumentario e del materiale necessario per il prelevamento e l'invio dei campioni ai laboratori specializzati;

f) il miglioramento ed il potenziamento dei servizi dei canili comunali e consorziali;

g) l'attuazione delle campagne profilattiche;

h) l'assunzione di personale ausiliario a disposizione del servizio veterinario;

i) l'assicurazione dei veterinari operatori e del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmissibili dagli animali;

l) corsi di aggiornamento per i veterinari e di istruzione professionale e qualificazione per il personale paraveterinario.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 devono essere presentate, con il programma annuale o poliennale degli interventi, dai comuni, dai consorzi di comuni o dalle comunità montane entro il mese di marzo di ogni anno.

Il consiglio regionale, entro il successivo mese di aprile, approva il piano regionale di intervento predisposto dalla giunta regionale.

Per l'anno 1976, gli enti interessati potranno presentare la domanda di finanziamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prescindendo dal programma di cui al primo comma del presente articolo e previa dettagliata relazione sulla destinazione dei fondi.

Art. 3.

L'attuazione del piano di interventi previsto dall'articolo precedente è demandata all'assessorato regionale alla sanità, che esercita il controllo sulle attività previste dalla presente legge tramite gli uffici dei veterinari provinciali, le sezioni dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise e gli altri organi tecnici periferici della Regione.

Art. 4.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1976 in lire 100 milioni, farà carico al nuovo capitolo di bilancio n. 1371 « Spese per il potenziamento dei servizi veterinari », previa riduzione di pari importo del cap. 1370 del bilancio 1976.

Per gli esercizi successivi, con legge di bilancio, si provvederà ad istituire apposito capitolo di spesa.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà destinata quota parte dei proventi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 febbraio 1977

D'AIMMO

(2451)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. **12.**

Provvidenze per favorire l'ammasso speciale del grano duro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammasso speciale presso cooperative, consorzi ed enti che effettuano la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva di grano duro prodotto nelle annate agrarie 1975-76 e 1976-77, è autorizzata a concedere agli enti ammassatori di cui sopra:

a) un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per la concessione di anticipazioni a favore dei conferenti, ragguagliato alla differenza tra il tasso massimo per il credito agrario di esercizio fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il tasso fissato dallo Stato per il credito di conduzione;

b) un contributo forfettario di L. 800 sulle spese di gestione e trasporto per ogni quintale di grano conferito.

Art. 2.

Il concorso regionale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, sarà corrisposto dall'assessorato all'agricoltura e foreste agli istituti di credito, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti.

Lo stesso assessorato erogherà agli enti ammassatori, previa presentazione di rendiconto finale con allegata copia delle bollette di conferimento, entro trenta giorni dalla presentazione stessa, il contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1.

Art. 3.

I benefici competono per i conferimenti di grano duro effettuati dai produttori agricoli entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 1976 e 1977, per le produzioni rispettivamente delle annate 1975-76 e 1976-77.

Art. 4.

I benefici di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi per i conferimenti effettuati da produttori residenti in Sardegna e limitatamente alla produzione ottenuta nell'azienda di cui sono coltivatori diretti, coloni, mezzadri, produttori agricoli a titolo principale, singoli o associati in cooperativa, e per i conferimenti non superiori a 200 quintali per i singoli e senza limiti per gli associati in cooperativa.

I conferenti, all'atto del conferimento, devono esibire dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la loro qualifica.

Art. 5.

Il controllo di tutte le operazioni inerenti l'applicazione della presente legge è demandato all'assessore all'agricoltura e foreste assistito da una commissione regionale composta da 4 membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

Cap. 26692-*bis*. — Concorsi nel pagamento degli interessi per prestiti concessi a cooperative, consorzi ed enti per la effettuazione delle operazioni di raccolta, conservazione e vendita del grano duro (art. 1, lettera *a*), della presente legge) . . . . L. 250.000.000

Cap. 26692-*ter*. — Contributi forfettari sulle spese di gestione e trasporto a favore delle cooperative, consorzi ed enti che effettuano operazioni di ammasso e conservazione di grano duro (art. 1, lettera *b*), della presente legge) . . . » 100.000.000

Al relativo onere di complessive L. 350.000.000, gravante sull'esercizio 1976, si fa fronte mediante utilizzo di una somma di pari importo da stornarsi dal cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico ai capitoli 26692-*bis* e 26692-*ter* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Nell'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è aggiunta la seguente lettera « *E*) P.L. concernente provvidenze per favorire l'ammasso speciale del grano duro: L. 350.000.000 ».

Alla lettera *A*) dello stesso elenco l'importo di L. 10.250.000.000 è ridotto a L. 9.900.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 4 febbraio 1977

SODDU

(2452)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1977, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 15 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1977, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 gennaio 1977

SPADACCINI

(2473)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 12.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1977)

(*Omissis*).

(2636)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 13.

Integrazione del cap. 826 di spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'8 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 9, comma primo, lettera *a*), della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, modificata ed integrata dalla legge regionale 7 maggio 1976, n. 24, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1360 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 e mediante l'integrazione di lire 100 milioni dello stanziamento di cui al cap. 826 dello stato di previsione medesimo.

La somma eventualmente non impegnata nell'esercizio 1976 può essere utilizzata nell'esercizio successivo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 gennaio 1977

VIGLIONE

(2637)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1977, n. 5.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, recante: « Miglioramenti fondiari in agricoltura ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 7 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, concernente: « Miglioramenti fondiari in agricoltura » è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla legge vanno dirette alla regione Calabria, assessorato agricoltura e foreste, Catanzaro e presentate agli ispettorati provinciali all'agricoltura competente per territorio che curano la istruttoria dei progetti.

All'emanazione del decreto di impegno della spesa ed all'accreditamento dei relativi fondi agli ispettorati provinciali provvede la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Gli ispettorati comunicano agli interessati l'approvazione dei progetti e le modalità di esecuzione delle opere, esercitano i necessari controlli e la sorveglianza in corso d'opera dei lavori, procedono ai collaudi su conforme parere dell'assessorato alla agricoltura ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° febbraio 1977

FERRARA

(1974)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 4.

Istituzione dei servizi di mensa per i dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'amministrazione regionale può disporre per il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso e per particolari esigenze degli uffici, servizi di mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato, con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per l'anno 1976.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 e conseguente istituzione nello stesso stato di previsione del cap. 86 « Spese connesse ai servizi di mensa per il personale regionale », con lo stanziamento di L. 50.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci e nei limiti di disponibilità degli stessi.

Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 1976 potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 5.

Contributo regionale straordinario, per acquisto autobus, ad aziende pubbliche esercenti autolinee per trasporto di persone.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per favorire l'ammodernamento del parco rotabile delle aziende pubbliche esercenti autolinee per il trasporto di persone, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in conto capitale per l'acquisto di autobus alle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, alle società per azioni a capitale interamente pubblico ed alle cooperative di gestione, esercenti autolinee per trasporto di persone.

Art. 2.

Sono ammessi a contributo, nei limiti dello stanziamento indicato dal successivo art. 5, gli autobus nuovi di fabbrica, acquistati o per i quali sia stata perfezionata l'ordinazione nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976.

L'ammontare del contributo è determinato nella misura del 75 per cento del costo della fornitura di ogni autobus entro il limite dei primi quindici acquistati da ciascuna azienda e nella misura del 50 per cento per i successivi.

Non sono ammessi al contributo gli autobus per i quali sia stato concesso, il contributo stabilito dalla legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5.

Art. 3.

Gli autobus per i quali può assentirsi il contributo regionale devono essere corrispondenti alle caratteristiche funzionali di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 dicembre 1975, n. 5106.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere la concessione del contributo devono essere inoltrate al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della seguente documentazione:

a) elenco degli autobus di proprietà del soggetto richiedente e in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione per ciascuno di essi:

della fabbrica e del tipo;

del numero di targa e del numero aziendale;

della data della prima immatricolazione;

degli estremi di assolvimento della tassa di circolazione per l'anno 1976;

b) elenco degli autobus acquistati o per i quali sia stata perfezionata l'ordinazione nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976;

c) fatture di acquisto;

d) dichiarazione di rispondenza degli autobus alle caratteristiche fissate dal decreto ministeriale 6 dicembre 1975, rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 3 di detto decreto.

Qualora l'acquisto non sia già stato effettuato in luogo della fattura può essere presentata copia dell'atto di perfezionamento dell'ordinazione; in tal caso la documentazione di cui ai punti *c*) e *d*) del comma precedente dovrà essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 1.843.156.000 si farà fronte mediante il prelevamento, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976, di L. 921.578.000 dal cap. 613 « Ripartizione fondi assegnati dallo Stato quale contributo, nella misura del 50 per cento, nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone (art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) » e di L. 921.578.000, dal cap. 620 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione, nello stesso stato di previsione, del nuovo cap. 615 « Contributo straordinario, per acquisto autobus, ad aziende pubbliche esercenti autolinee per trasporto di persone ».

Le somme non impegnate nell'esercizio 1976 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 6.

Integrazione delle anticipazioni concesse alle aziende private concessionarie di pubblici autoservizi con leggi regionali 27 dicembre 1974, n. 42, 30 maggio 1975, n. 25 e 20 dicembre 1975, n. 35.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di integrare gli interventi finanziari disposti con le leggi regionali 27 dicembre 1974, n. 42, 20 maggio 1975, n. 25 e 20 dicembre 1975, n. 35, in anticipazione di quanto sarà corrisposto dallo Stato in sede di definizione del problema relativo al trattamento economico del personale, la giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende private concessionarie di pubblici servizi automobilistici di linea per viaggiatori, che hanno già beneficiato delle citate leggi, ulteriori somme a copertura dei conseguenti maggiori oneri relativi all'indennità di buonuscita del personale dipendente dalle aziende stesse.

Art. 2.

Alle aziende verrà corrisposto, per ogni agente che abbia cessato il servizio durante il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1975, un contributo pari alla maggiorazione del trattamento di buonuscita, previsto dalle tabelle del contratto ANAC, conseguente ai miglioramenti economici goduti nel suddetto periodo.

Il pagamento alle aziende verrà effettuato su presentazione di appositi prospetti contenenti la dimostrazione della entità della maggiorazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge ammontanti, per l'esercizio finanziario 1976, a L. 150.000.000 si provvede mediante riduzione di pari somma del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione del cap. 377 « Integrazione delle anticipazioni concesse alle aziende private concessionarie di pubblici autoservizi con leggi regionali 27 dicembre 1974, n. 42, 30 maggio 1975, n. 25 e 20 dicembre 1975, n. 35 ».

Le somme non impegnate nell'esercizio 1976 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 7.

Interventi per favorire la meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In alternativa ai prestiti concedibili a carico del fondo di rotazione previsto dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la giunta regionale è autorizzata a concedere nel limite di spesa di L. 200.000 000 contributi in conto capitale, nella misura massima del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di macchine operatrici ed altre attrezzature agricole effettuato da parte di coltivatori diretti operanti in territori classificati montani o in zone depresse.

Possono essere ammesse al beneficio contributivo di cui al comma precedente iniziative per una spesa non superiore a L. 1.500.000.

Art. 2.

Fino a quando la Regione non avrà provveduto a delegare le funzioni in materia di agricoltura, le domande intese ad ottenere il contributo di cui all'articolo precedente devono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Sono considerate valide, ai fini della presente legge, anche le domande giacenti intese ad ottenere le medesime agevolazioni e non ancora accolte.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1976, si fa fronte mediante riduzione di L. 200.000.000 del cap. 620: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 e conseguente istituzione del nuovo cap. 556-*novies*: « Contributi in conto capitale a coltivatori diretti in zone montane e depresse per lo acquisto di macchine operatrici ed altre attrezzature agricole », con lo stanziamento di L. 200.000.000.

Le somme non impegnate nell'anno 1976 potranno essere utilizzate nell'esercizio 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 8.

Acquisto di immobile per la sede degli uffici regionali. Autorizzazione alla maggiore spesa per varianti al progetto.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 460.000.000 per il finanziamento dei costi delle varianti al progetto della costruzione dell'immobile in corso di realizzazione sul comparto 8 del piano particolareggiato di via Madre di Dio, nella parte da adibire a sede degli uffici regionali, per la quale è stato stipulato in data 31 dicembre 1974 il contratto preliminare di compravendita previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 30.

La giunta regionale è autorizzata a deliberare con la società venditrice dell'immobile il contratto relativo alle varianti, che costituirà appendice al contratto preliminare di compravendita sopra indicato.

Art. 2.

Il finanziamento della spesa di L. 460.000.000 occorrente per l'esecuzione delle varianti di cui all'art. 1, verrà assicurato mediante l'utilizzazione parziale dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1975, risultante dal rendiconto generale dello stesso esercizio approvato con legge regionale 3 settembre 1976, n. 27 e conseguente aumento di pari importo del cap. 450: « Acquisto di beni immobili », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976.

Le somme non impegnate nell'esercizio 1976 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 gennaio 1977

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 9.

Rifinanziamento degli interventi regionali per il credito di esercizio a favore delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 272: « Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costruzione ed il finanziamento delle cooperative artigiane di garanzia » del bilancio regionale per l'esercizio 1976, determinato in L. 170.000.000 ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma primo, lettera *b*), della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26 e dell'art. 8, comma primo, lettera *b*), della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2, è aumentato a L. 202.000.000.

Art. 2.

All'onere di L. 32.000.000 per l'esercizio 1976 relativo alla applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di uguale importo del cap. 380: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e corrispondente aumento del cap. 272: « Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia ».

Le somme non impegnate nel 1976 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 gennaio 1977

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 10.

Norme per il superamento dell'esclusione dalla vita sociale degli handicappati.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Fini generali

La regione Liguria, in attuazione della previsione di cui all'art. 4 dello statuto relativo al superamento di ogni stato di esclusione dalla pienezza della vita sociale, interviene nei limiti e con le modalità della presente legge ad integrazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 31 e 9 giugno 1975, n. 32 e dalle leggi dello Stato.

Art. 2.
Abolizione delle barriere architettoniche

La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, opera per l'abolizione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo ed ai servizi pubblici in genere.

A tal fine, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà ritenuto titolo di preferenza nella concessione dei finanziamenti di cui all'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, per la costruzione di edifici pubblici, la corrispondenza dei progetti alle agevolazioni architettoniche e la previsione in essi di servizi per handicappati.

I comuni nell'adozione dei piani urbanistici attuativi, e i comuni e le province nella redazione dei progetti adegueranno la localizzazione e la sistemazione dei pubblici uffici e degli spazi di uso pubblico in armonia con gli scopi previsti dal primo comma del presente articolo e con l'osservanza dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

La Regione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, garantisce l'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi al fine di rendere più agevole agli handicappati l'accesso a tutti gli edifici pubblici.

Art. 3.
Acquisto di apparecchiature specializzate

I contributi di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 32, potranno essere utilizzati da comuni, province e loro associazioni per l'acquisto diretto o per il concorso nell'acquisto da

parte di altri enti pubblici, biblioteche, centri specializzati, di apparecchiature idonee a consentire un più ampio inserimento di tutti gli esclusi dalla vita normale, quali apparecchiature elettroniche per non vedenti, apparecchiature per favorire la espressione, la comprensione, la deambulazione e simili.

Art. 4.

Interventi di accompagnamento e trasporto speciale

I contributi di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 32, potranno essere utilizzati, oltrechè per gli interventi di cui al precedente articolo, per interventi di accompagnamento e trasporto speciale per gli handicappati non assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, nonchè per l'utilizzazione dei servizi delle pubbliche assistenze, delle società di mutuo soccorso e dei servizi delle associazioni di handicappati.

Art. 5.

Predisposizione del piano regionale

Nella predisposizione del piano di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 32, la giunta regionale terrà conto di tutte le iniziative che in materia verranno assunte nell'ambito regionale.

Art. 6.

Partecipazione

La Regione promuove il coordinamento delle associazioni costituite per la tutela degli interessi dei cittadini handicappati e consulta permanentemente le rappresentanze unitarie da esse espresse circa i piani, i programmi e relativi criteri di finanziamento da adottare nel settore.

Le rappresentanze di cui al primo comma presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti diretti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione dalla vita sociale e circa il coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali in materia.

Art. 7.

Norme finanziarie

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1976 mediante l'aumento di L. 50.000.000 del cap. 90: « Interessi su fondi di cassa a frutto » dello stato di previsione dell'entrata del relativo bilancio e la iscrizione nello stato di previsione della spesa del nuovo cap. 264: « Contributi a comuni, province e loro associazioni per l'assistenza ed interventi a favore degli handicappati », con uno stanziamento di L. 50.000.000.

Le somme non utilizzate nell'esercizio 1976 potranno essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 8.

Nuova denominazione di capitolo di spesa

Per gli anni 1977 e seguenti la denominazione del cap. 261: « Contributi a comuni, province, a loro associazioni per l'assistenza domiciliare ed ambulatoriale agli handicappati », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976, assumerà la seguente denominazione: « Contributi a comuni, province e loro associazioni per l'assistenza ed interventi a favore degli handicappati ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 gennaio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. 11.

Contributi per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni delegate in materia di assistenza scolastica ai sensi della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'erogazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per l'acquisto di scuolabus da adibire al servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, effettuato direttamente o tramite gli enti di cui alla legge sopracitata.

Art. 2.

Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni che intendano acquistare o che abbiano stipulato dopo il 1° settembre 1975 contratti per l'acquisto di scuolabus devono presentare documentata istanza alla giunta regionale che, entro i successivi trenta giorni, provvede all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri di cui al successivo articolo.

Art. 3.

La valutazione delle richieste verrà effettuata dalla giunta regionale secondo i seguenti criteri:

classificazione dei comuni quali montani o depressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

mancanza o incompatibilità oraria di idoneo servizio pubblico di trasporto;

dispersione della popolazione scolastica nel territorio del comune;

istituzione di servizi che interessino la popolazione scolastica di più comuni.

I contributi possono essere concessi in misura sufficiente alla copertura totale della spesa occorrente.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante utilizzazione parziale per L. 200.000.000 dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1975, risultante dal rendiconto generale dello stesso esercizio approvato con legge regionale 3 settembre 1976, n. 27, e conseguente istituzione del cap. 500: « Contributi per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo », con lo stanziamento di L. 200.000.000.

I fondi non impegnati nel corso dell'esercizio 1976 potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 gennaio 1977

CAROSSINO

(1882)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771020)